

**COMUNE DI RUSSI**  
**(Provincia di Ravenna)**

(esente bollo ai sensi del DPR 26/1011972 ns. 642 Al. B Art. 16)

Rep. n. [REDACTED]

**CONVENZIONE PER L'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE FRA I COMUNI DI  
RUSSI (RA) E BAGNACAVALLO (RA) – INTEGRAZIONE CONVENZIONE VIGENTE  
CON LA DISCIPLINA DELLA SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE.**

L'anno [REDACTED] il giorno [REDACTED] del mese di [REDACTED], presso la residenza Municipale di Russi,

**TRA**

La Sig.ra PALLI VALENTINA, nata il 18/04/1985 a Lugo (RA) e residente in Russi, Via Giacomo Testi Rasponi, n. 12 (codice fiscale PLLVNT85D58E730C) in qualità di Sindaco del Comune di Russi (Provincia di Ravenna), con sede in Piazza Farini, n. 1 - CF 00246880397;

**E**

la Sig.ra PRONI ELEONORA, nata a Bagnacavallo (RA) il 26/01/1970 e residente a Bagnacavallo, Via Nicola Calipari, n. 24 (codice fiscale PRNLNR70A66A547F) in qualità di Sindaco del Comune di Bagnacavallo (Provincia di Ravenna), con sede in Piazza della Libertà, n. 12 – CF 00257850396;

**PREMESSO CHE**

- con delibere consiliari n. 96 del 19.12.2019 del Comune di Russi e n. 76 del 23.12.2019 del Comune di Bagnacavallo, i suddetti enti hanno confermato l'istituzione di una segreteria generale convenzionata tra i due comuni e approvato lo schema di convenzione;
- l'art.6 della sopra citata convenzione dispone che la stessa abbia durata di cinque anni con decorrenza dal riconoscimento della medesima da parte del consiglio d'amministrazione dell'agenzia autonoma segretari comunali, sezione regionale Emilia-Romagna;
- la convenzione è stata sottoscritta dai sindaci dei due comuni in data 17.01.2020, rep. n. 5792 del comune di Russi;

## **PREMESSO INOLTRE CHE**

- L'art. 30 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Agenda Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ha provveduto a disciplinare la materia in oggetto attraverso appositi atti;
- con delibera consiliare del Comune di Russi n. [REDACTED] del [REDACTED], esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- con delibera consiliare del Comune di Bagnacavallo n. [REDACTED] del [REDACTED], esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L., D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- i Comuni di Russi e di Bagnacavallo sono ricompresi nell'ambito territoriale della Prefettura - U.T.G. di Bologna - sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna;
- il comune di Russi dispone della figura del vice segretario ed è organizzato in modo tale da non rendere indispensabile la presenza a tempo pieno di un segretario generale mentre il Comune di Bagnacavallo, non disponendo di questa figura, potrà usufruirne per le sostituzioni brevi del segretario a mezzo della convenzione in oggetto;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Con la presente scrittura da registrarsi in caso d'uso

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 - Oggetto e scopo della Convenzione**

1. I Comuni di Russi e Bagnacavallo, nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, comma 3 e 108 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché dell'art. 10 del D.P.R. 04/12/97 n 465, stipulano la presente convenzione per confermare la gestione, in forma associata, del servizio di Segreteria Comunale al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di Regolamento o di provvedimento dei Sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

### **Art.2 - Comune Capo Convenzione**

1. Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto è il Comune di Russi (RA), presso il quale viene fissata la sede dell'ufficio di Segreteria convenzionato.
2. Il Sindaco del suddetto Comune è titolare della competenza per la nomina e per l'eventuale revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99, 100 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. 4/12/97 n. 465.
3. La nomina dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune di Bagnacavallo (RA).
4. Il Segretario Comunale titolare della Segreteria convenzionata viene scelto nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, vigenti in materia di nomina dei Segretari Comunali, nonché delle direttive emanate a merito dalla competente Prefettura - U.T.G. di Bologna - Sezione regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna.
5. In caso di revoca spetterà al Comune di Russi l'emanazione dell'eventuale atto, previa adozione di deliberazione della giunta comunale dei Comuni convenzionati, nel rispetto del procedimento previsto dalle vigenti norme di legge.
6. Il Sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco di Bagnacavallo, provvederà altresì:
  - ad indicare alla competente Prefettura – UTG di Bologna – Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale, per maternità o in ogni altro caso di assenza superiore a 6 mesi;
  - a richiedere alla Prefettura – UTG di Bologna – Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso o nella fattispecie disciplinata all'art. 5 della presente convenzione;
  - ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività.

### **Art. 3 - Rapporto di lavoro**

1. Il rapporto di lavoro del Segretario, relativamente al trattamento sia giuridico che economico, sarà gestito dal Comune Capo convenzione, che, relativamente all'erogazione del trattamento accessorio, applicherà le regole dalla sua Giunta.
2. Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo convenzione gli istituti giuridici relativi alle assenze del Segretario, previo accordo con il Comune di Bagnacavallo.
3. I Comuni di Russi e Bagnacavallo si impegnano a favorire la partecipazione del Segretario a seminari, giornate di studio, incontri professionali, corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale. Le conseguenti spese verranno ripartite in parti uguali.

#### **Art. 4 Modalità operative**

1. Il servizio sarà articolato su 5 giorni settimanali, secondo una suddivisione di presenze definita d'intesa tra i Sindaci, che prevede un impiego al 50% in ognuno dei due comuni, presenze che si fissano in due giorni e mezzo presso il Comune di Russi, indicativamente il lunedì, il mercoledì e il giovedì, ed in due giorni e mezzo presso il Comune di Bagnacavallo, indicativamente il martedì, il mercoledì ed il venerdì.
2. Le suddette giornate potranno ad ogni modo essere modificate di comune accordo fra i sindaci dei comuni, senza necessità di modificare la presente convenzione; allo stesso modo, d'intesa fra i sindaci, potrà essere stabilita una diversa articolazione degli orari di lavoro del Segretario in corrispondenza di quelli degli uffici.
3. Il Segretario espletterà comunque il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei comuni convenzionati, organizzando con la necessaria flessibilità i suoi tempi di lavoro ai sensi di contratto, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
4. Al di fuori del normale orario di servizio, al Segretario Generale potranno essere richieste autonomamente, da parte dei singoli comuni, prestazioni di lavoro sulla base delle loro esigenze istituzionali, anche durante la stessa giornata lavorativa.
5. Le ferie del Segretario saranno ripartite equamente tra le giornate spettanti ai due enti.
6. Le funzioni vicarie e di coadiuvamento, così come previste dallo Statuto, saranno svolte, per il Comune ove presta servizio, dal Vice Segretario, ove presente, o dal soggetto individuato dal Sindaco di Russi, in conformità all'ordinamento.

#### **Art. 5 - Sostituzione del segretario generale**

1. Le funzioni vicarie in capo al vicesegretario sono definite negli Statuti dei due enti.
2. Nel comune di Bagnacavallo, dove non è stata individuata la figura del vicesegretario, le funzioni del

segretario Generale di cui all'art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, in caso di breve assenza (ferie, attività formative, ecc.) o impedimento temporaneo dello stesso, potranno essere svolte dal vicesegretario del comune di Russi, salvo nel caso sorgano problemi personali o organizzativi che ne impediscano lo svolgimento.

3. Al fine di agevolare la presenza del vicesegretario nei suddetti casi, i sindaci di comune intesa dovranno coordinare le reciproche esigenze organizzative e funzionali del servizio.

4. Per l'espletamento del servizio il comune di Bagnacavallo si impegna a liquidare annualmente al comune di Russi un importo forfettario di € 1.500,00 comprensivo di ogni onere diretto, trasferte incluse, e indiretto a carico dell'Amministrazione, a titolo di rimborso maggiorazione indennità di posizione e di risultato del vicesegretario conseguente al presente incarico.

### **Art. 6 - Ripartizione degli oneri finanziari**

1. La retribuzione spettante al Segretario Generale, secondo le regole sancite dal contratto di categoria, dalla legge e dalla presente convenzione, sarà liquidata dal Comune di Russi che curerà il relativo inquadramento giuridico ed economico complessivo.

2. I conseguenti oneri finanziari (fatta eccezione per i diritti di segreteria e per le missioni eventualmente effettuate specificatamente per conto di un solo Comune) saranno ripartiti a metà fra i due Comuni.

3. Il Comune di Bagnacavallo rimetterà al Comune di Russi la metà degli emolumenti spettanti, semestralmente ed in via posticipata dietro presentazione di rendiconto. Nell'ambito del rendiconto verrà liquidato anche l'importo forfettario di cui all'art. 5, punto 4 della presente convenzione.

4. I diritti di segreteria saranno ripartiti trimestralmente da ogni singolo Comune e liquidati cumulativamente dal Comune Capo convenzione, previa comunicazione dei due enti e verifica che i medesimi non superino un quinto dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

5. Le spese per le dotazioni informatiche e strumentali del Segretario sono sostenute dagli enti dove presta servizio. Quelle di uso comune, ad esempio il cellulare di servizio, sono sostenute da uno dei due enti e rimborsate per metà dall'altro.

### **Art. 7 - Durata della convenzione**

1. La presente convenzione, trattandosi di integrazione, relativamente alla disciplina della sostituzione del Segretario Generale, dell'attuale convenzione avrà durata - fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8 - fino al 31.12.2024, con decorrenza dal 01/08/2022, data comunque successiva al riconoscimento della stessa da parte Prefettura - UTG di Bologna - Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna.

2. La stessa potrà essere rinnovata con apposito atto deliberativo degli enti interessati.

### **Art. 8 - Recesso dalla convenzione**

1. Il recesso da una parte di una delle due Amministrazioni è ammesso in qualsiasi momento, mediante espressione di volontà del competente Consiglio Comunale. In tal caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dopo sei mesi dalla comunicazione all'altro ente della deliberazione di recesso, salvo che per particolari e motivate esigenze non venga concordemente definito un termine più breve.
2. In caso di scioglimento della presente convenzione o al suo termine naturale, i sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa fra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli già facenti parte della convenzione, il segretario stesso deve essere nominato.
3. Ove non si addivenga all'accordo fra i sindaci e il segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune Capo convenzione.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un generale rinvio alle norme di legge e di regolamento vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in merito dalla Prefettura – UTG di Bologna – Sezione Regionale Emilia Romagna dell'ex Agenzia Autonoma dei Segretari dell'Emilia Romagna, nonché infine alle norme contenute nel CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali.
2. La presente convenzione, sottoscritta dai Sindaci degli Enti convenzionati, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali, nonché dai certificati dei Servizi demografici di ciascun Ente, attestanti la popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente, viene inviata alla Prefettura – UTG di Bologna – Sezione Regionale dell'Albo dei Segretari Emilia Romagna per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Per il Comune di Russi  
La Sindaca

VALENTINA PALLI

---

Per il Comune di Bagnacavallo  
La Sindaca

ELEONORA PRONI

---